

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 988

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1993

Norme a favore dell'associazionismo imprenditoriale per la
collaborazione con le pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente iniziativa di legge si vuole colmare un innegabile quanto irrazionale spazio vuoto nell'ordinamento: quello dei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni. Mentre infatti vi è ormai una copiosa, seppur frammentaria, legislazione che consente ai poteri pubblici di concorrere alla promozione della produzione artigianale industriale ed agricola, con formule organizzative estranee alla conduzione formale delle imprese private, manca del tutto una disciplina che permetta ai poteri pubblici statali, regionali e locali una collaborazione, inserita in un quadro minimo di certezza e di stabilità, con le fondazioni e le associazioni liberamente costituite da imprenditori per finalità di assistenza alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti. Grande rilevanza assumono oggi tali tipi di fondazioni e tali forme associative: in primo luogo, per il generalizzato ed imponente sviluppo che hanno avuto, negli ultimi anni, le attività di promozione e di assistenza delle imprese non esclusivamente legate a fattori produttivi; in secondo luogo, per l'importanza che primariamente l'associa-

zionismo per l'assistenza e la promozione delle imprese riveste nel contesto delle imprese industriali ed agricole medio-piccole e di quelle artigianali, le quali vuoi per la loro entità vuoi per il loro frazionamento, trovano sovente nell'associazionismo un valido strumento promozionale alle proprie attività produttive e di commercializzazione del prodotto. Non si può prescindere, del resto, dall'introdurre norme rigorose a tutela degli interessi pubblici e diffusi in gioco: a tale finalità pubblicistica rinviano sia l'esclusione dello scopo di lucro delle associazioni in parola, che tutela contro tentativi di piegare la collaborazione con i poteri pubblici ad un utilizzo di per sé improprio della forma associativa, sia la preclusione di un raccordo tra associazione di promozione o assistenza ed organizzazione politica e sindacale. Si ritiene opportuno, infine, conferire a tali associazioni e fondazioni funzioni consultive nelle materie di loro interesse sì da stimolare, anche a livello progettuale, quel rapporto di collaborazione e di intesa auspicato nelle intenzioni del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Salva ogni altra norma di legge sulla partecipazione e la collaborazione degli imprenditori e delle loro associazioni all'esercizio di pubbliche funzioni, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono instaurare rapporti di collaborazione mediante intese o convenzioni, in ordine allo svolgimento di servizi o all'erogazione di prestazioni a favore dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura per la commercializzazione dei relativi prodotti, con fondazioni o associazioni anche non riconosciute costituite tra imprenditori, con la finalità specifica e prevalente dell'assistenza e della promozione di attività imprenditoriali.

2. Alle associazioni ed alle fondazioni di cui al comma 1 sono inoltre riconosciute funzioni consultive nelle materie di loro interesse qualora rappresentino almeno il 60 per cento degli imprenditori del settore.

3. Le associazioni di promozione e di assistenza in favore delle imprese di cui al comma 1 non debbono perseguire fine di lucro e non debbono assumere, come finalità specifica e prevalente, quella politica o sindacale, nè possono vincolare, sotto nessuna forma, i propri associati ed aderire ad associazioni politiche o sindacali.

4. Le convenzioni, le intese di collaborazione instaurate con fondazioni o associazioni di imprenditori che non rispondano ai requisiti richiesti dalla presente legge sono impugnabili da parte di qualsiasi cittadino. Qualora la legge prescriva un termine perentorio per l'impugnativa, questo decorre dal momento della piena conoscenza dell'illegittimità della convenzione o dell'intesa di collaborazione, quale che ne sia la forma.

5. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è adottato entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.